

TRIBUNALE MILITARE TERRITORIALE DI T O R I N O

IN NOME DI SUA MAESTA'

V I T T O R I O   E M A N U E L E   I I I °  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE  
R E   D ' I T A L I A

IL GIUDICE ISTRUTTORE MILITARE

Ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

nel procedimento

C O N T R O

CERIA Luciano di Arturo e di Bonichi Olimpia, nato il 27 Marzo 1920 a Torino celibe, alfabeto, tipografo, incensurato operaio nello stabilimento ausiliario Società Nebiolo in Torino -

A piede libero.

I M P U T A T O

del reato di abbandono di lavoro (art. 30-31 legge 12/12/1931 N. 1699) perchè il 16 Marzo 1936 in Torino non si presentava allo Stabilimento Ausiliario della Società Anonima Nebiolo, al quale apparteneva, per riprendere il lavoro, pur sapendo di essere mobilitato civile, mantenendosi assente oltre i termini di legge.

Letti gli atti;

Ritenuto in fatto ed in diritto ;

Con denuncia 23 Marzo 1936 della I<sup>a</sup> Delegazione Interprovinciale del Commissariato Generale per le Fabbricazioni di Guerra, veniva rappresentato a questa Regia Avvocatura Militare che l'operaio mobilitato civile CERIA Luciano, non si era il 16 Marzo presentato presso lo Stabilimento Ausiliario S.A. Nebiolo in Torino per riprendere il lavoro e che alla data della denuncia era tuttora assente.- Veniva instaurato procedimento penale a carico del CERIA per il reato in rubrica con l'emissione dell'ordine di comparizione.

A contestazione dell'addebito penale il CERIA ha ammesso il fatto, deducendo a sua giustificazione - che si era allontanato perchè aveva deciso di partire quale volontario per l'A.O. -

Aggiungeva l'imputato che egli si era recato a Roma assieme ad un suo compagno che si era presentato all'Ufficio di S.E. Ricci per ottenere l'arruolamento in un reparto destinato in A.O. e che era stato accompagnato invece al Commissariato di P.S. che provvide a farlo ritornare in Torino presso la famiglia.

Ritenuto che il fatto in rubrica tenorizzato nel reato ipotizzato in tutti i suoi elementi sia materiali che subiettivi.

Che in considerazione dell'età del prevenuto, minore degli anni diciotto, del motivo altamente patriottico, che lo determinò ad assentarsi dal

././.

lavoro, e degli ottimi suoi precedenti civili, che fanno presumere che per l'avvenire si asterrà dal commettere altri reati, stimasi opportuno non pronunciare il rinvio al giudizio per concessione del perdono giudiziale, essendo il reato in esame punibile con pena non superiore nel massimo ai due anni

P. Q. M.

Sulle conformi conclusioni del P. M. ;

Visti gli art. 30 - 31 Legge 14/12/1931 N° 1699 - 169-133 -C.P. - IO D.L. 3 gennaio 1918 N. 2 e 6 R.D. 21/2/1919 N. 160 ;

D I C H I A R A

di astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio di Ceria Luciano in ordine all'imputazione in epigrafe ascrittagli, concedendogli il perdono giudiziale  
Torino lì diciotto Aprile millenovecentotrentasei.- Anno Quattordicesimo. -

IL CANCELLIERE MILITARE  
F° Candido Vigilanti De Vita

IL GIUDICE ISTRUTTORE MILITARE  
F° Filippo Piazza

Per copia conforme all'originale.

IL CANCELLIERE MILITARE  
F° Candido Vigilanti De Vita

IL R° AVVOCATO MILITARE  
F° F. GUASCO

P. C. C.

d'ordine

Il Capo Ufficio Serv. Discipl.  
(Ten. Col. C. Soldani)



*V. Dume...*  
*V. G. Bassa*  
*F. Guasco*

Archivio Storico Fiat

160 070 100 80